

**Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- L'Avv. (omissis), con email del (omissis), dichiarava di essere intenzionata ad aprire uno studio legale su strada che tenesse conto del rispetto della normativa sulla deontologia professionale e che fosse in linea con gli uffici legali che da qualche anno sono al servizio del cittadino e, nel rispetto di quanto indicato dal CNF, sent. n. 30/2016, chiedeva la possibilità di indicare che la prima consulenza legale fosse gratuita e che fosse possibile la difesa con il gratuito patrocinio. Concludeva quindi l'Avv. (omissis) chiedendo al Consiglio dell'Ordine di esprimere parere favorevole in merito a tale iniziativa

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti

Premesso

che non rientra nelle competenze del Consiglio rilasciare autorizzazioni preventive in ordine alla modalità di esercizio della professione forense ed alle eventuali forme di pubblicizzazione della stessa,

Osserva

il parere richiesto implica l'esame della normativa deontologica, e dei precedenti giurisprudenziali, in tema di **pubblicità professionale**, di **segretezza** e **riserbo**, di **probità**, **dignità e decoro**, nonché di **accaparramento della clientela** con riferimento alle specifiche ipotesi di "studio su strada" e di "offerta di prima consulenza gratuita".

In particolare, circa "lo **studio su strada**", il C.N.F. ha avuto modo di affermare come i limiti concreti alla suddetta attività, teoricamente consentita, si rinvenissero negli **artt. 9, 17, 17 bis e 19 del previgente Codice Deontologico Forense** che facevano riferimento - sia per l'informazione che per l'acquisizione della clientela - alla dignità, correttezza e decoro della professione (C.N.F. parere n. 46 del 12.12.2007), nonché nell'**art. 13 e 28 del Nuovo Codice Deontologico Forense** con riferimento ai **doveri di segretezza e riservatezza** nel rispetto del **riserbo** e del **segreto professionale**.

In merito a dette disposizioni, il C.N.F. ha avuto occasione di affermare che "lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l'ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti" (C.N.F. sent. 13.3.2013 n. 37) e che "I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull'attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla

*costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione"*(C.N.F. sent. 8.4.2016 n. 55 ed in senso conforme, tra le altre, C.N.F. sentenze del 7.3.2016 n. 29, del 11.11.2015, n. 163 - laddove viene altresì specificato che la pubblicità "*non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa*" -, del 23.7.2015, n. 118, del 11.3.2015, n. 26, del 13.3.2013, n. 37 e del 28.12.2012, n. 204).

Per quanto attiene, invece, alla **"offerta di prima consulenza gratuita"**, si richiamano i principi di cui all'**art. 37** del Nuovo **Codice Deontologico Forense** con riferimento al divieto di accaparramento di clientela.

Sul punto il C.N.F. (parere 22 ottobre 2014, n. 75) ha avuto occasione di affermare che "*L'attività di acquisizione della clientela va considerata lecita - tanto più in relazione all'ordinamento comunitario ed all'enfasi interpretativa attualmente data all'aspetto organizzativo e concorrenziale dell'esercizio professionale - con il solo limite del disvalore deontologico implicato dai mezzi, a tale fine, in concreto utilizzati*" successivamente sancendo che "*pur a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani" (omissis) è da ritenersi deontologicamente vietata [omissis] una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all'attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie*" (C.N.F. sentenza del 24.9.2015 n. 142).

Tali principi sono stati nuovamente affermati nella sentenza del C.N.F. del 7.3.2016 n. 30 - citata dall'istante -, la quale, rilevato che nel giudizio non erano "*stati acquisiti elementi per valutare se, in concreto, l'attività dello studio si svolgesse, in rapporto alla richiesta di consulenza gratuita, con modalità tali da indurre in inganno il richiedente o se fosse condotta in modo corretto*", ha stabilito che le informazioni sull'esercizio dell'attività professionale devono essere più chiare possibili, seppur mediante l'uso di formule succinte, in particolar modo quando abbiano incidenza sui compensi, sottolineando altresì che l'attività professionale non deve svolgersi in rapporto alla richiesta di consulenza, gratuita, con modalità tali da indurre in inganno il richiedente.

Ne consegue che, ferma restando la possibilità di effettuare una prestazione gratuitamente, la pubblicizzazione di tale circostanza deve rispettare i principi di veridicità, chiarezza, decoro, dignità e le modalità assunte non devono essere in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela. Tutto ciò premesso pertanto

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa, alle sentenze ed ai pareri del C.N.F. richiamati, possa trovare adeguate e soddisfattive risposte ai fini dello svolgimento della propria iniziativa in modo conforme ai dettami deontologici.

**Parole/frasi chiave:**

art. 9; art. 13; art. 17; art. 17 bis; art. 19; art. 28; art. 37;  
doveri di **probità, dignità, decoro**; dovere di **segretezza** e  
**riservatezza**; **riserbo**; **segreto professionale**; **pubblicità**; divieto  
di **accaparramento** della **clientela**; **studio su strada**; **prestazione  
gratuita**.